

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 22/02/1986

Oggetto L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano. (Titolo VII)

Obiettivo Il Titolo VII della L.R. 3/1986 autorizza la Regione a concedere contributi per favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane e tra queste e piccole imprese industriali.

Beneficiari Beneficiari dei contributi sono:

- a) consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane;
- b) consorzi misti (consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni purché in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti);
- c) consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b).

I suddetti beneficiari devono:

- avere sede nel territorio della Regione Siciliana,
 - svolgere una o più delle attività elencate nell'art. 52 della l.r. n. 3/86;
 - essere iscritti all'apposito albo provinciale presso le CCIAA;
 - raggruppare non meno di 5 imprese;
 - avere una durata indicata nello statuto di almeno 15 anni.
-

Azioni La Regione finanzia le seguenti attività:

- 1) distribuzione e vendita dei prodotti delle imprese consorziate o associate; contrattazione ed acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;
- 2) acquisto di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
- 3) addestramento e specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate o associate;
- 4) raccolta e scambio di notizie sulla clientela e a carattere generale tra le imprese consorziate o associate; assistenza per le rispettive gestioni;
- 5) gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate.

Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) costituzione delle forme associative (spese notarili);
- b) gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
- c) costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.

I contributi per le spese di cui sopra vengono concessi:

- a) nella misura dell'80% della spesa documentata;
- b) per la durata di un triennio, in misura decrescente e non possono superare rispettivamente il 70%, il 60% e 50% delle spese di gestione

rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività;

c) nella misura del 50% della spesa documentata su un importo massimo di Lit. 1.000 milioni, elevato a Lit. 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.

Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a Lit. 50 milioni

Le suddette agevolazioni non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.

Procedure Per ottenere i contributi regionali, il legale rappresentante del consorzio deve presentare apposita istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, (ad eccezione del consorzio in forma di cooperativa), all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, corredandola della documentazione in originale e copia autenticata.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 18 febbraio 1986, n. 3 (G.U.R. 9/1986).

Modulistica Decreto Ass. 17 luglio 1986 (G.U.R. 48/1986). - Norme per la concessione dei contributi in favore dell'artigianato siciliano previsti dalla LR 18 febbraio 1986, n. 3.

Decreto Ass. 4 giugno 1987 (G.U.R. 27/1987). - Integrazione al D.A. 17 luglio 1986, concernente norme per la concessione dei contributi in favore dell'artigianato siciliano previsti dalla l.r. 18 febbraio 1986, n. 3.

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
--